



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1868/2018
GABRIELLA CAPPELLO		UP - 09/10/2018
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 13493/2018
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**CR** nato a **X** il **X** 1968

avverso la sentenza del 04/10/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.10.2017 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale in sede, ha dichiarato la responsabilità di **RC** in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di **AF**; in particolare, secondo la contestazione, l'imputato, alla guida dell'autovettura Ford Focus tg. **X**, nell'immettersi nell'intersezione con la strada statale n. 52, in presenza di segnale di stop, si fermava brevemente e riprendeva la marcia attraversando l'intersezione, svoltando alla propria sinistra verso Villa Santina, omettendo di dare la precedenza al motociclo Honda condotto dal **F**, proveniente da Villa Santina, che finiva la propria corsa scontrandosi con la vettura del **C** nella parte dello spigolo anteriore sinistro. A causa dell'urto e delle ferite riportate, il **F** decedeva poco dopo presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Tolmezzo.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Mancata assunzione di una prova decisiva.

Deduce che per verificare la sussistenza della colpa del ricorrente nel sinistro *de quo* occorre accertare che il rischio prevedibile (vale a dire il sopraggiungere del motociclista) sia stato da questi percepito. Nel caso in questione, uno dei quesiti fondamentali ai quali avrebbe dovuto rispondere il perito nominato in sede di appello (ing. **P**) è stato quello postogli dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione della distanza alla quale si trovava il motociclista nel momento in cui l'automobilista decise di ripartire dopo l'arresto della vettura allo stop. Al riguardo il perito ha risposto che nell'istante di partenza del **C** il motociclista si trovava a circa 88 metri, per cui era visibile, avuto riguardo anche alla visibilità offerta dallo specchio parabolico, pari a 120 metri. Il perito ha anche affermato che l'automobilista medio decide di ripartire da uno stop dopo aver ispezionato l'area di incrocio e che questa attività richiede un certo tempo. In sede di esame del perito la difesa ha cronometrato in modo "artigianale" questo tempo, determinandolo in 2 secondi e 14 decimi. Successivamente, ponendo in 2 secondi il tempo per compiere l'ispezione, il perito ha confermato che - alla velocità della moto stimata in 28,67 metri al secondo - ai predetti 88,56 metri debbono essere aggiunti ulteriori 57,34 metri sicché, nel momento in cui **C** iniziò l'ispezione dell'incrocio, la moto si trovava a circa 145/150 metri, ben oltre il campo di visibilità a occhio nudo (pari a 70/89 metri) e ben

oltre il campo offerto dallo specchio parabolico (100/120 metri). Accertato quindi che il tempo impiegato da un automobilista per ispezionare un'area di incrocio incide in maniera considerevole sui calcoli per determinare la visibilità del veicolo antagonista, si è chiesto alla Corte triestina di svolgere un supplemento di perizia o un esperimento giudiziale volto a «determinare con la massima approssimazione possibile la durata media dell'azione di ispezione dell'area dell'incrocio ad opera di un automobilista medio che si accinga a ripartire da uno stop». La Corte ha rigettato l'istanza, ritenendo l'accertamento superfluo.

II) Vizio di motivazione sulla superfluità dell'accertamento istruttorio richiesto.

Deduce che i giudici triestini, dopo aver definito tale accertamento superfluo, si sono limitati a contrapporgli la presunta esaustività della perizia d'ufficio esperita, senza neanche porsi il dubbio che da tale accertamento avessero potuto sortire conseguenze diverse. Tale motivazione non dà conto in maniera precisa e puntuale del perché il ragionamento difensivo comunque "approvato" dal perito e gli esiti della prova empirica svolta in aula non avrebbero potuto determinare conclusioni peritali diverse, favorevoli all'imputato, anche tenuto conto del fatto che discutiamo di una sentenza di condanna in riforma di precedente assoluzione.

III) Omessa motivazione sugli esiti della prova cronometrica eseguita in aula e violazione di legge per omessa applicazione del canone di giudizio del "ragionevole dubbio".

Rileva che dell'esperimento atipico compiuto davanti alla Corte di appello in sede di esame del perito – consistente nella simulazione del tempo impiegato dall'automobilista medio per ispezionare un incrocio – non vi è traccia nella sentenza impugnata. La Corte territoriale avrebbe dovuto dare atto in sentenza delle ragioni per le quali, nonostante la reiezione dell'istanza difensiva, gli esiti di quell'accertamento atipico hanno ugualmente consentito di superare il dubbio che, nel caso in esame, il motociclista non fosse effettivamente visibile per l'imputato nel momento in cui iniziò l'ispezione dell'incrocio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi dedotti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato.

2. I motivi di doglianza del ricorrente ruotano attorno alla questione attinente all'omesso espletamento da parte del giudice di merito di una perizia o di un esperimento giudiziale volto a «determinare con la massima

approssimazione possibile la durata media dell'azione di ispezione dell'area dell'incrocio ad opera di un automobilista medio che si accinga a ripartire da uno stop», e comunque sulla omessa considerazione da parte della Corte territoriale di tale circostanza, ritenuta decisiva da parte del ricorrente e idonea a scardinare l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Ebbene, sul punto occorre rilevare che l'esperienza giudiziale (o perizia) chiesto dalla difesa si fonda su un presupposto di carattere congetturale (e cioè che il **C**, dopo essersi arrestato, avrebbe guardato prima a sinistra, poi davanti a sé e poi a destra, per poi ripartire dallo stop) che lo rendono del tutto ipotetico e quindi inutile ai fini dell'accertamento dei fatti.

Inoltre, e soprattutto, va osservato che la superfluità di tale accertamento, che si ricava implicitamente dal tenore della sentenza impugnata, è che in ogni caso il motociclista, al momento della ripartenza dell'automobilista, era visibile dall'incrocio (trovandosi a una distanza di 88 metri). Il conducente aveva comunque l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, e ciò per tutta la durata della manovra. Sicché il **C**, prima di immettersi nella strada, avrebbe comunque dovuto ricontrollare a sinistra (usando la massima prudenza richiesta ex art. 145 cod. strada) e verificare costantemente, per tutta la durata della manovra, di non creare pericolo per gli altri, condotta che gli avrebbe consentito di avvistare per tempo il motociclista. Al riguardo, infatti, l'orientamento di questa Sezione, che va qui ribadito, è che in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, P.G. in proc. Di Maria, Rv. 27129101).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 9 ottobre 2018

Il Consigliere estensore  
Alessandro Ranaldi

Il Presidente  
Carla Menichetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2018. 19/10/18



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo